



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 113 DEL 27 OTT. 2015

OGGETTO: DGR 26 luglio 2011, n. 1150, allegato A – Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto. Posticipo dell’inizio della decorrenza del divieto stagionale di spandimento.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto dirigenziale, limitatamente alla corrente stagione autunnale, si dispone il posticipo dell’inizio del divieto di spandimento dei liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati nell’ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto. Il divieto decorre pertanto a partire dal giorno 15 novembre 2015.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE

PREMESSO che il corrente anno 2015 è stato caratterizzato, nel periodo primaverile-estivo, da condizioni climatiche di temperature superiori alla media, in particolare nel mese di luglio ed in alcuni periodi di agosto, e che le precipitazioni, viceversa, si sono verificate in misura inferiore a quella media del periodo di riferimento 1994-2014, come rilevabile anche dai bollettini mensili di ARPA del Veneto (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/file-e-allegati/bollettino-mese>);

CONSIDERATO che le sopra ricordate condizioni di elevate temperature hanno indotto a effettuare una raccolta delle colture cerealicole precoce e talora fortemente anticipata, rendendo disponibili i terreni per una successiva seconda coltura nelle zone ad elevata vocazione zootecnica;

VERIFICATA la necessità manifestatasi di prolungare la permanenza in campo di alcune colture leguminose, come la soia, la cui raccolta in epoca ordinaria si sarebbe rivelata altrimenti molto difficoltosa dal punto di vista tecnico, a causa di una condizione vegetativa non ancora terminata, nonché antieconomica, e riscontrata altresì la presenza in campo del sorgo da insilato fino alla metà di ottobre, resasi necessaria per le alte temperature del mese di agosto che hanno causato il blocco dello sviluppo vegetativo e che hanno indotto gli operatori ad attendere ottobre inoltrato per conseguire una sufficiente produzione unitaria;

DATO ATTO che i fenomeni piovosi più importanti ed influenti ai fini dell’attività di spandimento degli effluenti si sono verificati nei primi giorni di ottobre, e in modo più intenso nei giorni centrali del mese, in particolare in talune località come il Veneto Orientale;

PRECISATO che la DGR n. 2461/2011, al punto 3 del dispositivo ha stabilito, “...di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Agroambiente [ora Sezione Agroambiente] della definizione, con apposito decreto, dei criteri tecnici applicativi..., e quant’altro necessario alla completa attivazione di quanto disposto dal “Secondo Programma d’azione regionale per le zone vulnerabili ai nitrati”;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, che ha fissato criteri e norme tecniche generali per la disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTA la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, “DGR 7 agosto 2007. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;

VISTA la DGR 26 luglio 2011, n. 1150, all'allegato A – “Secondo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto”;

VISTA la direttiva 91/676/CEE, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la decisione 2011/721/UE, che ha concesso all'Italia, per le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto la deroga alla direttiva 91/676/CEE;

VISTA la DGR 21 aprile 2015, n. 612, concernente le disposizioni applicative per l'anno 2015 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in materia di Condizionalità in agricoltura e del DM n. 180 del 23.1.2015;

VISTA la nota a firma congiunta di Confagricoltura Veneto, CIA del Veneto, Coldiretti Veneto e COPAGRI, del 16 ottobre 2015, prot. n. 462/LB/gp, con la quale si chiede – motivandola – la proroga dell'inizio del divieto di spandimento dei liquami zootecnici per un periodo di almeno 20 giorni;

VISTA la nota della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali del 27 ottobre 2015, prot. n. 150/2015, con la quale si chiede di disporre un posticipo dell'inizio del divieto di spandimento dei liquami zootecnici fino al 15 novembre, precisando ulteriormente i dati oggettivi di carattere culturale che ne rendono necessario il ricorso;

RITENUTO necessario prevedere, per le motivazioni sopra rilevate, un limitato periodo di posticipo dell'inizio del divieto di spandimento dei liquami zootecnici e assimilati nelle zone vulnerabili;

CONSIDERATO che con il rinvio della data di entrata in vigore del divieto di spandimento degli liquami zootecnici e assimilati nelle zone designate vulnerabili ai nitrati al 15 novembre del corrente non può considerarsi precluso il raggiungimento degli obiettivi ambientali;

DECRETA

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, limitatamente al corrente anno, nella data del 15 novembre 2015 l'inizio del divieto di spandimento dei liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati, nelle zone vulnerabili ai nitrati del Veneto;
3. di riconfermare, in particolare, il divieto assoluto di spandimento su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 dell'allegato A alla DGR 7 agosto 2006, n. 2495;
4. di confermare quanto disposto dal presente provvedimento non si applica alle aziende che hanno aderito alla Deroga Nitrati, di cui alla decisione 2011/721/UE, per le quali la data di inizio del divieto di spandimento rimane fissato al 1° novembre, come disposto dal citato atto comunitario;
5. di confermare che quanto stabilito con il presente provvedimento costituisce integrazione pienamente efficace delle disposizioni in materia di controllo dei “Requisiti Minimi” di cui all'Allegato 7 al DM n. 180/2015 e di quanto previsto dalla DGR 21 aprile 2015, n. 612, in materia di Condizionalità;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



dott. Riccardo De Gobbi